

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **673/1988** (ECLI:IT:COST:1988:673)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13140**

Atti decisi:

N. 673

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Suppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni Pietro ed altri contro l'Università degli Studi di Padova ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennità in favore dei docenti universitari esplicanti attività ospedaliera (c.d. indennità De Maria) alla condizione della esistenza di una differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari anzianità e qualifica;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha contestato la fondatezza della impugnativa;

Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il giudice a quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei docenti universitari che esplicano anche attività assistenziale; dei docenti universitari che svolgano e di quelli che non svolgano attività ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali (quelle, cioè, del medico docente universitario e del medico ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per il quale è separatamente e addizionalmente retribuito);

che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro) posti quesiti sostanzialmente ha già dato risposta (escludendone la fondatezza) la precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.

La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:

a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori, dei quali qui si tratta, l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica;

b) non esiste possibilità di operare un confronto tra i professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di impiego;

E che il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza soddisfa di per sé il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la determinazione dell'entità di tale emolumento rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;

che, pertanto, - non essendo state addotte, né rinvenendosi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni - va dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.